



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

OGGETTO: Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005.

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Repertorio atti n. 936/4 del 1° marzo 2006

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA l'intesa sancita in questa Conferenza nella seduta del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873) concernente i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

CONSIDERATO che la citata intesa ha stabilito che, con intesa da sancire entro il 31 ottobre 2005, siano definiti i criteri da utilizzare ai fini del riparto, a decorrere dall'anno 2006, delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni, a livello tecnico, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'interno, delle Regioni e degli Enti locali si è pervenuti alla condivisione del contenuto dell'intesa in argomento che è stata trasmessa, in data 17 novembre 2005, al Ministero dell'interno, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 24 novembre 2005, è stato rinviato alla seduta del 15 dicembre 2005;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione, a livello tecnico, del 12 dicembre 2005 alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Ministero dell'interno, delle Regioni e degli Enti locali si è pervenuti alla predisposizione del contenuto dell'intesa in argomento il cui testo è stato trasmesso, in data 14 dicembre 2005, al Ministero dell'interno, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute di questa Conferenza del 15 dicembre 2005, del 26 gennaio 2006 e del 9 febbraio 2006, è stato rinviato all'odierna seduta;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, sono state concordate alcune modifiche al testo dell'intesa, trasmesso, con nota del 14 dicembre 2005 e, in particolare:

- all'articolo 8, comma 2, lettera b): previsione di una quota fino al 15% delle risorse stanziare con l'attivazione di un tavolo tecnico che si occupi di verificare la corrispondenza tra le competenze statali esercitate dai comuni in forma associata e i costi reali di dette funzioni;
- all'articolo 8, comma 6, sostituzione delle parole: "percentuale del 7%" con "adeguata percentuale";
- all'articolo 4, comma 4, i termini ivi previsti sono prorogati al 30 giugno 2006 ed al 31 luglio 2006;

ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

Articolo 1 Oggetto

1. La presente intesa, in attuazione dell'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 (atto rep. n. 873), stabilisce i criteri per l'assegnazione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sulla base dei principi elencati al punto 4 della suddetta intesa. In particolare:
 - a) specifica i criteri di riparto delle risorse tra le Regioni nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del citato punto 4;
 - b) disciplina le modalità per individuare la quota di risorse finanziarie che sarà gestita direttamente dallo Stato ai sensi della lettera b) del citato punto 4;
 - c) specifica i requisiti cui dovranno attenersi le discipline normative regionali, ai sensi della lettera c) del punto 4, per accedere alla gestione regionale delle risorse statali;
 - d) disciplina le modalità in base alle quali la Conferenza Unificata individua le regioni le cui discipline normative corrispondono ai requisiti per la gestione regionale delle risorse statali, ai sensi della lettera d) del citato punto 4;
 - e) stabilisce le modalità di applicazione in via sussidiaria della disciplina già contenuta nel decreto del Ministro dell'interno n. 318/2000 e successive modificazioni, ai sensi della lettera e) del citato punto 4.



Articolo 2

Destinazione delle risorse statali da ripartire alle Regioni

1. Le risorse per le quali la legge dello Stato prevede una specifica destinazione per Unioni di Comuni e Comunità Montane sono gestite dalle Regioni, secondo le loro discipline, nel rispetto di tale destinazione e della presente intesa.
2. Le risorse che la legge dello Stato destinerà alla generalità delle forme associative sono ripartite tra le Regioni, nel rispetto della presente intesa, senza vincoli di destinazione specifica per Unioni e Comunità montane.

Articolo 3

Requisiti per la gestione regionale delle risorse statali (lettera c punto 4 dell'Intesa)

1. Le risorse statali di cui all'articolo 2 sono ripartite tra le Regioni che hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali:
 - a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità montane;
 - b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane;
 - c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli Comuni;
 - d) sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
 - e) sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento.

Articolo 4

Individuazione delle Regioni (lettera d punto 4 dell'Intesa)

1. Al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni che hanno adottato una disciplina conforme ai criteri di cui all'articolo 3 ed hanno intrapreso il processo concertativo ai sensi dell'articolo 5 ne danno documentata comunicazione alla Conferenza Unificata entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. La Conferenza Unificata, acquisite le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, individua entro il 31 marzo di ogni anno le Regioni che, avendo adottato una disciplina conforme all'articolo 3, partecipano al riparto delle risorse statali per l'anno di riferimento.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

3. Lo Stato trasferisce le risorse finanziarie alle Regioni di cui al comma 2 entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per il solo anno 2006, in considerazione dell'approssimarsi della scadenza della legislatura, il termine di cui al comma 1 è prorogato al 30 giugno 2006, mentre quelli di cui ai commi 2 e 3 sono prorogati al 31 luglio; di conseguenza il termine previsto al punto 3 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005, entro il quale il Ministero dell'interno trasferisce le risorse alle Regioni, è prorogato al 31 luglio 2006.

Articolo 5

**Concertazione regioni-enti locali per l'applicazione della presente intesa
(lettera c, punto 4 dell'Intesa)**

1. Le Regioni si impegnano a valutare con le rappresentanze degli enti locali, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli effetti conseguenti all'applicazione dell'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 28 luglio 2005 e della presente intesa, anche al fine di concordare eventuali modifiche dei criteri di concessione dei contributi e di valorizzare le esperienze associative consolidate cui partecipano i piccoli Comuni.
2. Le Regioni, entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della presente intesa, comunicano alla Conferenza Unificata le iniziative a tal fine intraprese, gli atti adottati e gli eventuali accordi assunti con le rappresentanze degli enti locali.

Articolo 6

**Partecipazione degli enti locali alla definizione delle
politiche in favore dell'associazionismo**

1. Stato e Regioni, conformemente ai propri ordinamenti, si impegnano a consolidare e sviluppare la partecipazione degli enti locali alla definizione delle politiche in favore dell'associazionismo comunale.
2. In occasione della sessione annuale di cui al punto 2 dell'intesa del 28 luglio 2005, n. 873, Stato e Regioni danno adeguata comunicazione delle iniziative intraprese.
3. Con successiva intesa da sancire in Conferenza Unificata sarà istituito un Osservatorio presso la medesima Conferenza col compito di monitorare le forme associative degli enti locali ed i processi di riordino istituzionale.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Articolo 7

**Applicazione sussidiaria della disciplina statale
(lettera e punto 4 dell'Intesa)**

1. Nei territori delle Regioni che non sono individuate, ai sensi dell'articolo 4, tra quelle partecipanti al riparto si applicano, in via sussidiaria, nell'anno di riferimento, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° ottobre 2004, n. 289, o ulteriormente modificato per quanto necessario all'attuazione della presente intesa.
2. Alla concessione dei contributi in favore delle forme associative attivate nei territori delle suddette Regioni provvede lo Stato utilizzando le risorse complessive del fondo che non sono ripartite. Le risorse sono gestite dallo Stato in maniera indistinta.

Articolo 8

**Sostegno alle fusioni e alle gestioni associate in materie di competenza statale
(lettera b punto 4 dell'Intesa)**

1. Al Ministero dell'interno è riservata la gestione delle risorse finanziarie statali destinate al finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di Comuni e della quota delle risorse per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato.
2. Le risorse di cui al comma 1, valutate congrue in relazione al complesso del fenomeno associativo ed ai contributi in corso per le fusioni di comuni, sono quantificate:
 - a. per le fusioni in relazione alla normativa vigente;
 - b. per l'esercizio associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato nella misura fino al 15% del complesso delle risorse stanziato, dedotte le somme di cui alla lettera a). E' attivato, presso la Conferenza Unificata, un tavolo tecnico avente il compito di verificare la corrispondenza tra le competenze statali esercitate dai comuni in forma associata e i costi reali di dette funzioni;
3. Le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, saranno imputate prioritariamente sulle disponibilità delle risorse di cui all'articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996, e, ove queste risultino insufficienti, in misura proporzionale sul complesso delle disponibilità stanziato a sostegno dell'associazionismo comunale.
4. Ai fini del riparto annuale di cui al successivo articolo 9, le risorse di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, sono aggiornate dal Ministero dell'interno in relazione alla effettiva dimensione del fenomeno. Qualora nel corso dell'anno di riferimento vengano realizzate nuove fusioni di comuni, per le quali non si è potuto tener conto di quanto previsto nei commi 2 e 3, le risorse necessarie per garantire il contributo spettante a tali nuove fusioni, verranno imputate alle disponibilità dell'anno successivo.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. Le risorse di cui al precedente comma 2, lettera b), sono attribuite dal Ministero dell'Interno a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali di competenza esclusiva dello Stato con riferimento alla popolazione.
6. Ai fini del calcolo delle risorse, da attribuire alle unioni e alle comunità montane di cui al comma 5, a ciascuna unione di comuni e a ciascuna comunità montana verrà attribuito un contributo per abitante pari ad una adeguata percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali, considerando a tal fine la popolazione di ciascun comune fino ad un valore massimo di 5.000 abitanti. In caso di insufficienza di risorse, il contributo spettante è riproporzionato in relazione alle risorse disponibili.

Articolo 9
Criteri di riparto delle risorse statali tra le regioni
(lettera a punto 4 dell'Intesa)

1. Nell'anno 2006, a ciascuna Regione, cui devono essere ripartite le risorse statali ai sensi dell'articolo 4, spetta:
 - a) una quota delle risorse, da destinare ad unioni di comuni e comunità montane, stanziata ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge n. 388 del 2000, secondo quanto indicato nell'allegato A, tabella 1, detratte eventualmente le somme di cui all'articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti;
 - b) una quota delle risorse, da destinare alle unioni di comuni, stanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 164, della legge n. 662 del 1996, e di quelle che eventualmente risulteranno stanziata con destinazione specifica in favore delle sole unioni di comuni, fino alla permanenza di detta destinazione, detratte le somme di cui all'articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti, secondo quanto indicato nell'allegato A, tabella 2;
 - c) una quota delle eventuali risorse di cui all'articolo 2 comma 2, calcolata in proporzione alla popolazione regionale. A tal fine, sono utilizzati i dati ufficiali ISTAT relativi alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, a decorrere dall'anno 2007, a ciascuna Regione, cui devono essere ripartite le risorse statali ai sensi dell'articolo 4, spetta, per le risorse statali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, una quota calcolata ai sensi dell'allegato B. Per le risorse statali di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo resta ferma l'applicazione del criterio ivi previsto.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

**Articolo 10
Revisione dell'Intesa**

1. I criteri della presente Intesa, compresa la quantificazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), saranno oggetto di verifica e revisione, orientate dal monitoraggio dello sviluppo delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, da realizzarsi con successiva intesa da sancire in Conferenza Unificata entro il 30 settembre 2007, salva l'esigenza di provvedervi anticipatamente in relazione all'evoluzione del quadro normativo in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il suddetto termine, continua ad applicarsi, anche per l'anno 2008, la presente intesa ed il riparto è regolato ai sensi del comma 2 dell'articolo 9.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Il Presidente
Sen. Prof. Enrico La Loggia



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Allegato A – Riparto risorse statali per l'anno 2006

Tabella 1 – Riparto risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente intesa.

Regione	% storico risorse statali anni 2002-2004
ABRUZZO	6,45
BASILICATA	0,08
CALABRIA	0,45
CAMPANIA	2,74
EMILIA ROMAGNA	12,98
LAZIO	3,05
LIGURIA	1,69
LOMBARDIA	21,33
MARCHE	7,00
MOLISE	2,57
PIEMONTE	16,24
PUGLIA	3,51
SARDEGNA	2,28
SICILIA	1,74
TOSCANA	5,44
UMBRIA	1,43
VENETO	11,02
	100,00

Per stabilire la quota spettante a ciascuna Regione che partecipa al riparto nell'anno 2006, le suddette percentuali sono applicate alle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente intesa. Dette risorse sono destinate da ciascuna Regione all'incentivazione delle gestioni associate di Comunità montane e Unioni di Comuni.

Le risorse non ripartibili sono gestite dallo Stato, in maniera indistinta, ai sensi dell'articolo 7 della presente intesa.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Tabella 2 – Riparto risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente intesa.

Regione	% storico risorse statali anni 2002-2004
ABRUZZO	5,00
BASILICATA	0,00
CALABRIA	1,05
CAMPANIA	4,85
EMILIA ROMAGNA	8,56
LAZIO	8,05
LIGURIA	0,00
LOMBARDIA	15,90
MARCHE	3,66
MOLISE	2,18
PIEMONTE	18,73
PUGLIA	8,96
SARDEGNA	2,63
SICILIA	6,43
TOSCANA	0,00
UMBRIA	0,71
VENETO	15,30
	100,000

Per stabilire la quota spettante a ciascuna Regione che partecipa al riparto nell'anno 2006, le suddette percentuali sono applicate alle risorse di cui all'articolo 9 comma 1, lettera b), della presente intesa, detratta la quota di cui all'articolo 8.

Dette risorse sono destinate da ciascuna Regione all'incentivazione delle gestioni associate delle Unioni di Comuni.

Le risorse non ripartibili sono gestite dallo Stato, in maniera indistinta, ai sensi dell'articolo 7 della presente intesa.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Allegato B – sistema di calcolo per il riparto delle risorse statali, successivo all'anno 2006

A decorrere dall'anno 2007, a ciascuna Regione che partecipa al riparto delle risorse statali spettano quote delle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), calcolate come segue:

A. Risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente intesa:

A.1) si individua la quota ripartibile tra le Regioni interessate; a tal fine si sottraggono dalle risorse statali le somme di cui all'articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti, nonché la quota non ripartibile che lo Stato deve gestire direttamente nell'anno considerato, per effetto dell'articolo 7 della presente intesa; le suddette quote sono individuate considerando, anno per anno, le somme attribuite alle Regioni e da queste gestite o, in assenza, quelle attribuite dallo Stato a Unioni di comuni e Comunità montane della Regione;

A.2) delle sole Regioni che partecipano al riparto, si sommano:

1. le risorse regionali effettivamente concesse agli enti locali nell'anno precedente per il sostegno alle gestioni associate nella misura del 9% per il primo anno; per gli anni successivi detta percentuale è incrementata annualmente dell'uno per cento;
2. le risorse che lo Stato ha attribuito alla Regione nell'anno precedente, a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente intesa, e che la Regione ha effettivamente concesso per il sostegno alle gestioni associate di Comunità montane e Unioni di comuni;
3. in alternativa al precedente n. 2, le risorse che lo Stato ha attribuito, a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente intesa, a Unioni e Comunità montane della Regione nell'anno precedente per il sostegno delle gestioni associate.

A.3) Sulle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della presente intesa, ripartibili si individua la quota spettante alla singola Regione, in misura proporzionale alle somme ottenute dai calcoli in A.2.

B. Risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente intesa:

B.1) si individua la quota ripartibile tra le Regioni interessate; a tal fine, si sottraggono dalle risorse statali le somme di cui all'articolo 8, comma 3, della presente intesa nei casi ivi previsti, nonché la quota non ripartibile, che lo Stato deve gestire direttamente nell'anno considerato, per effetto dell'articolo 7; le suddette quote sono individuate considerando, anno per anno, le somme attribuite alle Regioni e da queste gestite o, in assenza, quelle attribuite dallo Stato a Unioni di comuni della Regione;

B.2) delle sole Regioni che partecipano al riparto, si sommano:

1. le risorse regionali effettivamente concesse agli enti locali nell'anno precedente per il sostegno alle gestioni associate nella misura del 9% per il primo anno; per gli anni successivi detta percentuale è incrementata annualmente dell'uno per cento;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

2. le risorse che lo Stato ha attribuito alla Regione nell'anno precedente, a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente intesa, e che la Regione ha effettivamente concesso per il sostegno alle gestioni associate di Unioni di comuni;
3. in alternativa al precedente n. 2, le risorse che lo Stato ha attribuito, a valere sulle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente intesa, alle Unioni di comuni della Regione nell'anno precedente per il sostegno delle gestioni associate.

B.3) Sulle risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente intesa, ripartibili si individua la quota spettante alla singola Regione, in misura proporzionale alle somme ottenute dai calcoli in B.2.

C. Formula di calcolo

La formula da utilizzare per effettuare il calcolo ai sensi del presente allegato è la seguente:

Risorse statali da attribuire alla singola Regione (x) = $[RS - (RS/100 * Sr)] * [(R(Regx) + RS(Regx))] / SRC$

Dove:

RS = totale delle Risorse Statali stanziati nell'anno di riferimento del riparto [articolo 9, comma 1, lettere a) e b); RS è:

- per le risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), l'intera somma stanziata, dedotte le somme di cui all'articolo 8, comma 3, nei casi ivi previsti;
- per le risorse statali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), la somma stanziata, dedotte le somme di cui all'articolo 8, comma 3, nei casi ivi previsti;

Sr = percentuale, calcolata sulle risorse statali dell'anno precedente, che prende a riferimento le risorse statali attribuite l'anno precedente:

- agli enti locali delle Regioni che non risultano partecipare al riparto (articolo 4 dell'intesa);
- alle Regioni che le hanno ricevute nell'anno precedente, ma che nell'anno di riferimento non risultano più partecipare al riparto

R(Regx) = valore delle Risorse Regionali concesse agli enti locali dalla singola Regione (x) nell'anno precedente; detto valore è dato, nel 2007, dal 9% del totale delle risorse regionali concesse dalla singola Regione nell'anno 2006; la percentuale è incrementata di un punto percentuale per ogni anno successivo (nel 2008 = 10%, ecc.)

RS(Regx) = valore delle Risorse Statali attribuite dallo Stato alla singola Regione (x) nell'anno precedente e dalla Regione concesse in detto anno oppure della quota delle risorse statali non ripartibili che lo Stato ha concesso agli enti locali della Regione considerata



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

SRC = Somma totale delle Risorse Concesse l'anno precedente agli enti locali, intendendosi:

- le risorse regionali concesse l'anno precedente agli enti locali da tutte le Regioni che partecipano al riparto, considerate nella percentuale dell'anno interessato (nel riparto che si effettua nel 2007 è il 9% delle risorse regionali concesse complessivamente nel 2006 per il sostegno all'associazionismo);
- le risorse statali già attribuite nell'anno precedente alle Regioni partecipanti al riparto e dalle Regioni stesse effettivamente utilizzate, cioè concesse agli enti locali (sempre nell'anno precedente)
- le risorse statali concesse direttamente dallo Stato l'anno precedente agli enti locali delle Regioni che partecipano per la prima volta al riparto.